Gazzetta ufficiale

L 278

43º anno

31 ottobre 2000

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario		I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
		Regolamento (CE) n. 2408/2000 della Commissione del 30 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	*	Regolamento (CE) n. 2409/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato	3
	*	Regolamento (CE) n. 2410/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli	5
	*	Regolamento (CE) n. 2411/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2015/2000 relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia	7
		Regolamento (CE) n. 2412/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96	8
		Regolamento (CE) n. 2413/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	10
		Regolamento (CE) n. 2414/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97	11

2 (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

		/ \
Somma	r10 /	COMILO
Jonna	110 (SUE MUI

Regolamento (CE) n. 2415/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	12
Regolamento (CE) n. $2416/2000$ della Commissione, del 30 ottobre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	14
Regolamento (CE) n. 2417/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	15
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Consiglio	
2000/662/CE:	
Decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca, del 24 luglio 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica slovacca a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione	17
2000/663/CE:	
Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Lettonia, del 9 ottobre 2000, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Lettonia al programma comunitario nel settore delle piccole e medie imprese	21
2000/664/CE:	
Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2000, recante modifica della decisione 2000/265/CE, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET»	24
2000/665/CE:	
Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine	25
Commissione	
2000/666/CE:	
Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame (¹) [notificata con il numero C(2000) 3012]	26
2000/667/CE:	
Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2000, che chiude la procedura di esame relativa alle modifiche apportate dagli Stati Uniti d'America alle loro norme in materia di origine per i prodotti tessili e di abbigliamento [notificata con il numero C(2000) 3070]	35

		/ \
Somm	arıo (segue

Rettifiche

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2408/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2000

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

⁽¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (²) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	98,4	
	060	144,4	
	064	121,3	
	204	101,0	
	999	116,3	
0707 00 05	052	85,5	
	628	132,0	
	999	108,8	
0709 90 70	052	83,7	
	999	83,7	
0805 30 10	052	56,2	
	388	69,5	
	524	58,5	
	528	57,4	
	999	60,4	
0806 10 10	052	89,2	
	064	95,3	
	400	265,7	
	632	45,2	
	999	123,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	47,8	
	400	60,1	
	999	54,0	
0808 20 50	052	85,5	
	064	59,4	
	999	72,5	

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2409/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (1) (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2), gli operatori soggetti alle misure di distillazione obbligatoria possono beneficiare delle misure previste dal suddetto regolamento solo se hanno ottemperato ai loro obblighi. È necessario completare tale disposizione, per la campagna 2000/01, con un riferimento alle stesse misure di distillazione obbligatoria in vigore nel corso della campagna precedente, ancora disciplinata dal regolamento (CE) n. 822/87 del Consiglio (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (⁴).
- L'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. (2) 1623/2000 prevede la possibilità, per la Francia, di modulare il prezzo d'acquisto dei vini nel quadro della distillazione prevista all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Al fine di neutralizzare gli effetti economici di tale operazione per i distillatori, è necessario prevedere una modulazione equivalente degli aiuti alla distillazione. È opportuno inserire una disposizione in questo senso negli articoli che fissano il livello degli aiuti.
- Per le distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regola-(3) mento (CE) n. 1493/1999 occorre prevedere una tolleranza massima sui volumi consegnati per la distillazione obbligatoria. Nel regolamento (CE) n. 1623/2000 tale tolleranza è prevista solo all'articolo 48, che disciplina la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. È pertanto necessario inserire la stessa disposizione nell'articolo 56 relativo alla distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione.
- L'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (4)prevede disposizioni particolari per i prodotti ottenuti dalla distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino. Tali disposizioni sono intese ad evitare l'elaborazione di acquavite da vini sotto-

posti ad una misura di distillazione obbligatoria o volontaria. La disposizione considerata è stata erroneamente inserita nella sezione II del capo I, che riguarda una sola misura di distillazione obbligatoria. È quindi necessario spostare l'articolo di cui trattasi ed inserirlo al capo III relativo alle disposizioni comuni alle misure di distilla-

- Il termine previsto all'articolo 63, paragrafo 5, del rego-(5) lamento (CE) n. 1623/2000 relativo alla notifica, da parte degli Stati membri, del volume complessivo dei contratti di distillazione approvati nel quadro della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è troppo breve per poter essere rispettato in qualsiasi circostanza. È pertanto opportuno riformulare il termine suddetto.
- L'indicazione del titolo alcolometrico effettivo nei (6) contratti di consegna per la distillazione non è più obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui gli Stati membri prevedano tale indicazione, è opportuno introdurre, all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000, un limite di tolleranza applicabile al titolo alcolometrico.
- È necessario che tali modifiche siano applicabili alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1623/2000.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Per la campagna 2000/01, gli obblighi di cui al primo comma sono quelli previsti agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87.»
- 2) All'articolo 56 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove si faccia ricorso alla facoltà di modulare il prezzo d'acquisto prevista all'articolo 55, paragrafo 2, l'ammontare degli aiuti di cui al primo comma deve essere modulato in misura equivalente.

Per i quantitativi di vino consegnato alla distillazione che superano di oltre il 2 % l'obbligo del produttore di cui all'articolo 52 del presente regolamento non è dovuto alcun aiuto.»

GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

3) L'articolo 57 è soppresso.

IT

- 4) All'articolo 63, paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
 - «Gli Stati membri notificano alla Commissione il volume complessivo di contratti approvati in occasione della prima comunicazione prevista al paragrafo 4, successiva all'approvazione.»
- 5) All'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente: «Ove nel contratto sia indicato il titolo alcolometrico volumico effettivo, è ammesso uno scarto dell'1 % vol tra detto titolo e quello constatato all'atto del controllo.»
- 6) È aggiunto il seguente articolo 65 bis: «Articolo 65 bis

Caratteristiche dell'alcole ottenuto dalla distillazione di taluni vini

Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà

- di uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.»
- 7) All'articolo 69, paragrafo 3, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

«Ove si faccia ricorso alla facoltà di modulare il prezzo d'acquisto prevista all'articolo 55, paragrafo 2, l'ammontare dell'aiuto di cui al secondo trattino del comma precedente deve essere modulato in misura equivalente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000,

REGOLAMENTO (CE) N. 2410/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2108/ 2000 (4), prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (6), per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, (2)dell'accordo sull'agricoltura (7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay

Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1997, il 1998 e il 1999, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e i carciofi.

Le misure previste dal presente regolamento sono (3) conformi al parere del comitato di gestione per gli orto-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

OGU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
OGU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
OGU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.
OGU L 250 del 5.10.2000, pag. 19.
OGU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
OGU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.
OGU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1º ottobre-31 marzo	501 111
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	639 884
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1º maggio-31 ottobre	22 411
78.0075			— 1º novembre-30 aprile	11 658
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1º novembre-30 giugno	661
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1º gennaio-31 dicembre	9 879
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30	Arance	— 1º dicembre-31 maggio	753 719
	ex 0805 10 50			
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1º novembre-fine febbraio	100 949
78.0130	ex 0805 20 30	Mandarini (compresi i tangerini e i	— 1º novembre-fine febbraio	93 803
	ex 0805 20 50 ex 0805 20 70	satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi		
	ex 0805 20 90			
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1º giugno-31 dicembre	186 300
78.0160			— 1º gennaio-31 maggio	69 813
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	256 320
78.0175	ex 0808 10 20	Mele	— 1º gennaio-31 agosto	625 202
	ex 0808 10 50 ex 0808 10 90			
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	88 229
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1º gennaio-30 aprile	269 259
78.0235			— 1º luglio-31 dicembre	106 018
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1º giugno-31 luglio	2 236
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	20 048
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	349 940
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	41 539»

REGOLAMENTO (CE) N. 2411/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2000

che abroga il regolamento (CE) n. 2015/2000 relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 2015/2000 della Commissione (3) prevede la sospensione della pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia.

Il 12 ottobre 2000 la Danimarca ha trasferito alla Svezia 25 tonnellate di gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di $62^{\circ}\, \check{0}0'\, N$ da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2015/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2015/2000 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

^{(&}lt;sup>1</sup>) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (²) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (³) GU L 241 del 26.9.2000, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 2412/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2000

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (1), recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il quarto trimestre 2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
- Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2001 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36. GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. GU L 155 del 28.6.2000, pag. 38.

ALLEGATO I

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000
E1	100,00
E2	69,73
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	2,87
P4	4,78

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º gennaio al 31 marzo 2001
E1	105 115,00
E2	1 750,00
E3	10 172,33
P1	4 146,50
P2	2 343,00
P3	175,00
P4	250,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2413/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2000

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2719/1999 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000	
1	1,77	
2	1,77	
3	2,88	
4	2,43	
5	2,56	

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. (2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 2414/2000 DELLA COMMISSIONE

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97

del 30 ottobre 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse

sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000	
80	100,00	
90	83,33	
100	100,00	

⁽¹⁾ GU L 80 del 21.3.1997, pag. 3. (2) GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 2415/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2000

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1773/2000 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse

sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

⁽¹) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67. (²) GU L 205 del 12.8.2000, pag. 3.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000	
10	100,00	
11	100,00	
12	_	
14	_	
15	100,00	
16	2,62	
17	_	
18	_	
19	_	
21	100,00	
23	100,00	
24	3,66	
25	_	
26	100,00	
27	_	
28	_	
30	_	
32	_	
33	_	
34	_	
35	_	
36	_	
37	6,85	
38	100,00	
39	_	
40	_	
43	_	

REGOLAMENTO (CE) N. 2416/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2000

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1877/2000 della Commissione (3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposi-(2) zione della Commissione, per le mandorle sgusciate e le noci comuni con guscio, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle

restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti-

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mandorle sgusciate e le noci comuni con guscio esportate dopo il 30 ottobre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1877/2000 per le mandorle sgusciate e le noci comuni con guscio la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 30 ottobre e prima del 16 novembre 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

⁽¹) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12. (²) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16. (³) GU L 225 del 5.9.2000, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 2417/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2000

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/ 97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (4), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2000. Esso si applica dal 1º al 14 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

⁽¹) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. (²) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1. (³) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

Marocco

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza

Cipro

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

Periodo: dal 1º al 14 novembre 2000

(in EUR/100 pezzi)

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	21,55	15,61	38,12	16,24
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	_	_	11,67	9,63

20,45

23,52

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA SLOVACCA del 24 luglio 2000

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica slovacca a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

(2000/662/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, relativo alla partecipazione della Repubblica slovacca a programmi comunitari (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la (1)Repubblica slovacca può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione e dell'istruzione.
- Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Repubblica slovacca a tali attività.
- A seguito della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, del 3 marzo 1998, relativa all'adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari nei settori della formazione della gioventù e dell'istruzione (2), la Repubblica slovacca partecipa dal 1º aprile 1998 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci (3) e Socrate (4) e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica slovacca partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate istituiti rispettivamente con decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (5) e la decisione n. 253/ 2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (6) (in appresso «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1º gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2000.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente E. KUKAN

GU L 115 del 9.5.1996, pag. 43. GU L 88 del 24.3.1998, pag. 49. GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8. GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II» E «SOCRATE II»

- 1. La Repubblica slovacca partecipa alle attività dei programmi «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II» (in appresso denominati «i programmi») nel rispetto salvo altre disposizioni della presente decisione degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio e dalla decisione n. 253/2000/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.
- 2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Repubblica slovacca crea le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Repubblica slovacca adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.
- 3. Per partecipare ai programmi, la Repubblica slovacca versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.
 - Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Repubblica slovacca, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.
- 4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini slovacchi aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.
 - La Commissione può prendere in considerazione anche esperti slovacchi, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.
- 5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
- 6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create conformemente al precedente punto 2 saranno assegnati alla Repubblica slovacca in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Repubblica slovacca al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.
- 7. Gli Stati membri della Comunità e la Repubblica slovacca si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Repubblica slovacca e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
- 8. La Repubblica slovacca esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
- 9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Repubblica slovacca. La Repubblica slovacca presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
- 10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi slovacchi disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità slovacche provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.
 - Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Repubblica slovacca, Commissione e agenzie nazionali slovacche. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali slovacche, le autorità slovacche saranno responsabili per i fondi non recuperati.

- IT
- 11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Repubblica slovacca parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti slovacchi.
- 12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
- 13. La Comunità e la Repubblica slovacca possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI II E SOCRATE II

1. Leonardo da Vinci

IT

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Repubblica slovacca dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
2 068 000	2 126 000	2 268 000	2 369 000	2 469 000	2 597 000	2 697 000

2. Socrate

Il contributo finanziario che la Repubblica slovacca dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 2 131 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Repubblica slovacca dovrà versare per i prossimi anni del programma.

- 3. La Repubblica slovacca verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale slovacco e in parte dal programma nazionale PHARE per la Repubblica slovacca. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Repubblica slovacca mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale slovacco, rappresenteranno il contributo nazionale della Repubblica slovacca, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.
- 4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:
 - 1 456 700 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,
 - per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in euro):

Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1 430 800	1 262 000	1 122 000	Importo ancora da precisare	Importo ancora da precisare	Importo ancora da precisare	Importo ancora da precisare

La parte rimanente del contributo della Repubblica slovacca proverrà dal bilancio statale slovacco.

5. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (¹) si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Repubblica slovacca.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti slovacchi nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Repubblica slovacca una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Repubblica slovacca verserà il proprio contributo:

- entro il 1º maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1º aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1º maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Repubblica slovacca entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Repubblica slovacca.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Repubblica slovacca, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

DECISIONE N. 4/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LETTONIA del 9 ottobre 2000

che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Lettonia al programma comunitario nel settore delle piccole e medie imprese

(2000/663/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

IT

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (¹), in particolare l'articolo 109

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 109 dell'accordo europeo, la Lettonia può partecipare ai programmi quadro comunitari, ai progetti o ad altre azioni della Comunità nei settori di cui all'allegato XVIII, tra cui il settore delle piccole e medie imprese.
- (2) La decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (²), adotta un programma di politica comunitaria a favore delle PMI, tra cui le imprese artigiane e le microimprese, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1º gennaio 1997, e l'articolo 7, paragrafo 1 stabilisce che tale programma dev'essere aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale.
- (3) Ai sensi dell'articolo 109 dell'accordo europeo, le modalità e le condizioni per la partecipazione della Lettonia alle attività di cui all'allegato XVIII devono essere decise dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica di Lettonia partecipa al terzo programma pluriennale a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (dal 1997 al 2000), in conformità delle modalità e delle condizioni di cui agli allegati I e II, che costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del programma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 26 del 2.2.1998, pag. 1. (2) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25.

ALLEGATO I

Modalità e condizioni per la partecipazione della Lettonia al terzo programma pluriennale a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (dal 1997 al 2000)

- 1. La Lettonia parteciperà alle attività del terzo programma pluriennale a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (in seguito denominato «il programma») conformemente, salvo contraria disposizione della presente decisione, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e allo scadenzario stabiliti nella decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1.
- 2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione da parte di istituzioni, organizzazioni e privati cittadini della Lettonia ammissibili al programma saranno quelle applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai privati cittadini ammissibili della Comunità.
- 3. Se del caso, al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Lettonia dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo verrà deciso nel quadro della realizzazione del programma, tenuto conto della natura delle diverse attività, del numero di partner di un dato progetto e del numero di paesi partecipanti al programma.
- 4. La Lettonia verserà ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea a copertura dei costi legati alla sua partecipazione al programma (vedi allegato II). Il comitato di associazione ha il diritto di modificare tale contributo ove necessario.
- 5. Gli Stati membri della Comunità e la Lettonia si adopereranno, nel quadro delle disposizioni esistenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di tutti coloro che risultino ammissibili al programma e che si spostino tra la Lettonia e gli Stati membri della Comunità allo scopo di partecipare alle attività contemplate dalla decisione.
- 6. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in relazione alla valutazione del programma conformemente alla decisione relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (articolo 6), la partecipazione della Lettonia al programma sarà oggetto di una costante valutazione su una base di partenariato tra la Lettonia e la Commissione delle Comunità europee. La Lettonia presenterà le opportune relazioni alla Commissione e prenderà parte alle altre specifiche attività stabilite dalla Comunità in tale contesto.
- 7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 4 della decisione relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea, la Lettonia sarà invitata alle riunioni di coordinamento su qualsiasi questione riguardante l'attuazione della presente decisione in preparazione alle riunioni periodiche del comitato del programma. La Commissione informerà la Lettonia dei risultati di tali riunioni periodiche.
- 8. La lingua da utilizzare per le domande di partecipazione, i contratti, le relazioni da presentare e le altre disposizioni amministrative relative al programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

ΙT

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Lettonia al terzo programma pluriennale a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (dal 1997 al 2000)

- 1. Il contributo finanziario della Lettonia coprirà:
 - a) il sostegno finanziario del programma per la partecipazione di organismi lettoni alle attività di cui all'allegato I.1,
 - b) le spese aggiuntive di natura amministrativa legate alla gestione del programma da parte della Commissione e connesse alla partecipazione della Lettonia.
- Per ogni esercizio finanziario la somma complessiva dei sussidi o di qualsiasi altro sostegno finanziario concesso dal programma ai beneficiari lettoni non dovrà superare il contributo versato dalla Lettonia, al netto delle spese amministrative aggiuntive.
 - Qualora il contributo della Lettonia al bilancio generale dell'Unione europea, al netto delle spese amministrative aggiuntive, risultasse superiore alla somma complessiva dei sussidi o degli altri tipi di sostegno finanziario concessi dal programma ai beneficiari lettoni, il saldo verrà trasferito dalla Commissione all'esercizio finanziario successivo e il suo ammontare sarà detratto dal contributo previsto per l'anno seguente. Qualora tale saldo fosse ancora in essere alla fine del programma, la somma corrispondente verrà rimborsata alla Lettonia.
- 3. Il contributo annuale della Lettonia a partire dal 1999 sarà pari a 479 360 EUR, di cui 31 360 andranno a copertura delle spese amministrative aggiuntive legate alla gestione del programma da parte della Commissione e connesse alla partecipazione della Lettonia.
- 4. Trovano applicazione i regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la gestione del contributo della Lettonia.
 - Al momento dell'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Lettonia una richiesta di fondi per un ammontare equivalente al contributo alle spese stabilito ai sensi della presente decisione.
 - Tale contributo sarà espresso in euro e verrà versato su un conto bancario in euro intestato alla Commissione.
 - La Lettonia verserà il proprio contributo alle spese annuali, ai sensi della presente decisione e conformemente alla richiesta di fondi, entro tre mesi dall'invio della stessa. Qualsiasi ritardo nel versamento del contributo darà origine al pagamento di interessi da parte della Lettonia sulla somma non versata alla data di scadenza, con un tasso di interesse corrispondente al tasso applicato dalla BCE nel mese della data di scadenza per le operazioni in euro, aumentato di 1,5 punti percentuali.
- 5. La Lettonia coprirà le spese amministrative aggiuntive di cui al paragrafo 3 a valere sul proprio bilancio nazionale.
- La Lettonia verserà 448 000 EUR dei rimanenti costi di partecipazione al programma a valere sul proprio bilancio nazionale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2000

recante modifica della decisione 2000/265/CE, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET»

(2000/664/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

IT

visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo denominato «il protocollo Schengen»),

considerando quanto segue:

- (1) Il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE (1), ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen (in prosieguo «SISNET») nonché a gestire tali contratti.
- Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti non (2) sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Pertanto non si applicano le disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1997 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2).
- Di conseguenza è stato adottato con decisione 2000/ (3) 265/CE (3) un regolamento finanziario che stabilisce norme specifiche per definire le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio necessario a far fronte alle spese sostenute durante la conclusione dei contratti, all'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti già conclusi, alla riscossione dei contributi che sono a carico degli Stati interessati nonché al rendimento e alla verifica dei conti.
- Le buone prassi contabili rendono necessario apportare leggere modifiche di forma al suddetto regolamento finanziario.
- (5) La presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo Schengen,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/265/CE del Consiglio è così modificata:

- 1) All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre, in base ai impegni regolarmente contratti tra il 1º gennaio e il 15 dicembre, sono riportati automaticamente solo all'esercizio successivo.»
- 2) All'articolo 7, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
 - In deroga al paragrafo 1, il segretario generale aggiunto del Consiglio può trasmettere al "Gruppo Sistema d'informazione Schengen", in prosieguo denominato "Gruppo SIS", entro il 31 gennaio, domande debitamente motivate di riporto all'esercizio successivo degli stanziamenti non impegnati al 15 dicembre, qualora gli stanziamenti previsti per le linee in questione nel bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo non siano sufficienti.»
- 3) All'articolo 21, la prima frase è sostituita dalla seguente: «I pagamenti vengono effettuati tramite il conto bancario appositamente acceso a tal fine a nome del segretariato generale del Consiglio.»

Articolo 2

- La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.
- Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000.

Per il Consiglio Il Presidente J. GLAVANY

GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41. GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2673/1999 (GU L 326 del

^{18.12.1999,} pag. 1). (3) GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2000

che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine

(2000/665/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 5, secondo

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- Le norme comunitarie in materia di scambi con in paesi terzi di prodotti agricoli soggetti ad un'organizzazione comune di mercato si applicano all'isola di Man conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione e al regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle isole Normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (1).
- (2) La zootecnica è un'attività tradizionale nell'isola di Man e svolge un ruolo primario nell'agricoltura dell'isola.
- Prima dell'attuazione nella Comunità dell'organizzazione (3) comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, l'isola di Man applicava, nel quadro della propria organizzazione locale dei mercati, taluni meccanismi di controllo delle importazioni di carni ovine nell'isola, al fine di garantire il necessario approvvigionamento, evitando distorsioni nella struttura della produzione di carni ovine e, indirettamente, della produzione di carni bovine nell'isola, nonché dal regime interno di sostegno dell'agricoltura.
- Nel contesto del regime commerciale con alcuni paesi (4) terzi disciplinato dall'organizzazione comune di mercato applicabile all'isola di Man, e fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano le relazioni dell'isola con la Comunità, era opportuno permettere alle autorità locali di applicare alcune misure intese a tutelare la produzione interna e il funzionamento del regime di sostegno dell'agricoltura applicato nell'isola.
- Pertanto, con la decisione 82/530/CEE (2), il Regno (5) Unito è stato autorizzato a consentire al governo dell'isola di man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri della Comunità, fatte salve le misure relative agli scambi con i paesi terzi previste dai regolamenti (CE) n. 1254/1999 del Consi-

- glio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), e (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4). Detta autorizzazione è stata concessa fino al 31 dicembre 2000.
- Conformemente all'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (5), la Comunità ha sostituito gli accordi commerciali speciali con i paesi terzi relativi alle importazioni di prodotti del settore ovino e bovino con un sistema di contingenti. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione 82/530/CEE è tuttavia opportuno prorogare per un ulteriore periodo il regime di titoli d'importazione speciali, con la possibilità di riesaminare la situazione prima della fine di detto periodo e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità. Occorre quindi modificare in conformità l'articolo 2 della decisione 82/530/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 82/530/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

Anteriormente al 1º luglio 2005, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del suddetto regime, eventualmente accompagnata da proposte di proroga o modifica della presente decisione.»

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000.

Per il Consiglio Il Presidente J. GLAVANY

⁽¹) GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 167 del 24.4.1986, pag. 1).
(²) GU L 234 del 9.8.1982, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/90/CE (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 67).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (4) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8). (5) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2000

relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame

[notificata con il numero C(2000) 3012]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/666/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, e l'articolo 18, paragrafo 2, primo e quarto trattino,

considerando quanto segue:

- Occorre stabilire le condizioni di polizia sanitaria e i (1) requisiti di certificazione per l'importazione di volatili diversi dal pollame da taluni paesi terzi.
- Dopo l'ammissione nel territorio comunitario, i volatili (2) diversi dal pollame devono essere messi in quarantena in impianti o stazioni di quarantena comunitari, conformemente all'articolo 7, punto A, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, prima di essere immessi sul mercato. Occorre stabilire le condizioni specifiche per il riconoscimento degli impianti o delle stazioni di quarantena per volatili.
- Una constatazione positiva dell'influenza aviaria o della (3) malattia di Newcastle o la conferma della presenza di tali malattie nei volatili in quarantena o nei volatili di controllo non va segnalata come un focolaio ai sensi della direttiva 82/894/CEE del Consiglio relativa alla notifica delle malattie degli animali nella Comunità (3), ma deve tuttavia essere notificata alla Commissione.

- I paesi che intendono importare volatili nella Comunità devono essere membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e rispettare le condizioni generali stabilite dalla sezione relativa all'etica veterinaria e alla certificazione per gli scambi internazionali.
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi alla procedura di notifica che figura nell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano la definizione di influenza aviaria di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio (4) e la definizione di malattia di Newcastle di cui alla direttiva 92/66/CEE del Consiglio (5).

Inoltre, si intende per:

— «impianto di quarantena», una struttura separata da allevamenti di pollame e altri luoghi dove sono tenuti volatili da una distanza ragionevole, tenuto conto degli aspetti epidemiologici della malattia di Newcastle e dell'influenza aviaria per quanto riguarda la diffusione per via aerea, in cui i volatili importati sono messi in quarantena secondo il principio «tutto dentro — tutto fuori» (all in all out),

⁽¹) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. (²) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23. (³) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 2. (5) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 2.

— «stazione di quarantena», una struttura contenente una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre e contenenti unicamente volatili della stessa partita, aventi lo stesso stato sanitario e costituenti quindi un'unità epidemiologica — nelle quali i volatili importati sono messi in quarantena secondo il principio «tutto dentro — tutto fuori» (all in all out) — e separata da allevamenti di pollame e altri luoghi in cui sono tenuti volatili da una distanza ragionevole, tenuto conto degli aspetti epidemiologici della malattia di Newcastle e dell'influenza aviaria per quanto riguarda la diffusione per via aerea,

IT

- «volatili», animali della specie avicola non contemplati dall'articolo 2, numero 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio (¹), esclusi i volatili di cui all'articolo 1, paragrafo 3 (relativo agli animali da compagnia che accompagnano il proprietario) e all'articolo 19 della direttiva 92/65/CEE (relativo agli animali destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento e laboratori di sperimentazione),
- «volatili di controllo», pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena.

La presente decisione non si applica ai volatili catturati allo stato brado nel quadro di programmi di conservazione approvati dalle competenti autorità negli Stati membri di destinazione.

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili dai paesi elencati nell'allegato D della presente decisione soltanto se:

- provengono da stabilimenti registrati dall'autorità competente del paese esportatore;
- 2) sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato A;
- 3) sono trasportati in gabbie o stie identificate con un numero di identificazione che deve corrispondere al numero indicato nel certificato di polizia sanitaria;
- 4) l'importatore può attestare al posto d'ispezione frontaliero che i volatili saranno ammessi in un impianto o in una stazione di quarantena. La prova scritta, rilasciata da un funzionario designato dall'autorità competente, deve indicare il nome e l'indirizzo dell'impianto o della stazione di quarantena riconosciuti.

Articolo 3

- 1. I volatili devono essere trasportati direttamente dal posto d'ispezione frontaliero in un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie, fatte salve le disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio (²).
- 2. Una volta ispezionati i volatili, le gabbie o le stie o il veicolo di trasporto devono essere sigillati dal funzionario responsabile del posto d'ispezione frontaliero in modo tale da

evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto durante il trasporto verso l'impianto o la stazione di quarantena.

- 3. I volatili sono messi in quarantena per almeno 30 giorni in un impianto o stazione di quarantena riconosciuto.
- 4. L'impianto o la stazione di quarantena per i volatili importati devono essere riconosciuti dall'autorità competente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B.
- 5. Almeno all'inizio e alla fine della quarantena di ogni partita, il veterinario ufficiale deve controllare il rispetto delle pertinenti disposizioni, incluso un esame dei casi di mortalità e un ispezione clinica dei volatili di ciascuna unità dell'impianto o della stazione di quarantena. Il veterinario ufficiale o un veterinario all'uopo autorizzato deve effettuare ispezioni con frequenze maggiori se la situazione sanitaria lo giustifica.

Articolo 4

- 1. Dopo che i volatili sono stati messi in quarantena, deve essere effettuato il campionamento e l'esame dei volatili e/o dei volatili di controllo come disposto all'allegato C.
- 2. Se vengono utilizzati volatili di controllo, essi devono esserlo una sola volta, non essere stati vaccinati, avere reagito negativamente all'esame sierologico di ricerca della malattia di Newcastle e dell'influenza aviaria non meno di sette giorni e non più di quattordici giorni prima dell'inizio della quarantena, avere un'età di almeno tre settimane, essere messi nell'unità di quarantena prima dell'arrivo dei volatili, essere identificati da un anello alla zampa o da altro sistema di identificazione permanente ed essere messi nell'unità di quarantena a più stretto contatto possibile con i volatili in quarantena, per assicurare che entrino in contatto con gli escrementi di questi ultimi. In ogni impianto o stazione di quarantena devono essere utilizzati almeno quattro volatili di controllo.
- 3. Se, durante la quarantena prevista all'articolo 3, si sospetta che uno o più volatili risultano infetti da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, vengono prelevati campioni da volatili detenuti nell'impianto o nell'unità sospetta ai fini di un esame virologico come prescritto dall' allegato C, punto 2.
- 4. Se, durante la quarantena prevista all'articolo 3, uno o più volatili o i volatili di controllo risultano infetti da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, si applicano le seguenti misure:
- a) tutti i volatili dell'impianto o dell'unità di quarantena infetti devono essere abbattuti e distrutti;
- b) l'impianto o l'unità infetti devono essere puliti e disinfettati;
- c) nel caso delle stazioni di quarantena, non prima di 21 giorni dopo la pulitura e la disinfezione finale vanno prelevati campioni per esami sierologici da volatili di controllo nelle altre unità di quarantena; oppure

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. (2) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

d) nel caso delle stazioni di quarantena nelle quali non vengono utilizzati volatili di controllo, nel periodo compreso fra 7 e 15 giorni dopo la pulitura e disinfezione finale vanno prelevati campioni per esami virologici da volatili detenuti nelle altre unità di quarantena;

IT

- e) nessun volatile deve lasciare la stazione di quarantena finché non sarà stato confermato che i risultati del campionamento di cui al precedente trattino sono negativi;
- f) nessun volatile deve essere introdotto nella stazione di quarantena o nell'unità infetta fino a 21 giorni dopo la pulitura e disinfezione.
- In deroga al disposto del paragrafo 4, in seguito alla constatazione di casi della malattia di Newcastle in uno o più volatili o nei volatili di controllo, l'autorità competente può decidere che i volatili non siano eliminati, a condizione che almeno trenta giorni dopo la morte o la guarigione clinica dell'ultimo caso, il campionamento effettuato secondo la procedura di cui all'allegato C, punto 1, lettera B (senza tener conto del riferimento al periodo di tempo indicato) abbia dato esito negativo. I volatili non possono uscire dalla quarantena prima che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla scomparsa dei sintomi clinici della malattia di Newcastle. Qualsiasi materia o materiale di scarto che potrebbe essere contaminato, come pure il materiale di scarto che si è accumulato nel periodo suddetto di sessanta giorni, deve essere eliminato per assicurare la distruzione dei virus della malattia di Newcastle eventualmente presenti. La Commissione deve essere informata delle misure adottate.

Articolo 5

Se, durante la quarantena prevista all'articolo 3, si sospetta o è confermato che uno o più psittaciformi sono infetti da Chlamydia psittaci, tutti i volatili della partita devono essere trattati secondo un metodo approvato dalle competenti autorità e la quarantena deve essere prorogata per almeno due mesi dopo l'ultimo caso accertato.

Articolo 6

Gli psittaciformi devono essere individuati singolarmente all'arrivo in quarantena conformemente al capitolo 2, parte B, dell'allegato B. I numeri di identificazione devono essere iscritti in registri che vanno conservati conformemente all'articolo 7.

Articolo 7

Le condizioni di gestione delle stazioni o degli impianti di quarantena, incluse quelle relative all'eliminazione dei rifiuti e la tenuta dei registri, devono essere conformi ai requisiti di cui al capitolo 2, parte A, dell'allegato B.

Articolo 8

Le spese per la quarantena causate dall'applicazione della presente decisione sono interamente a carico dell' importatore.

Articolo 9

I volatili possono uscire dalla quarantena soltanto in base ad un'autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

Articolo 10

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2001.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

FACSIMILE DI CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per volatili diversi dal pollame destinati ad essere spediti nella Comunità europea

Dopo il controllo all'importazione, la partita deve essere trasportata direttamente in un impianto o stazione di quarantena riconosciuti.

Numero di riferimento del certific	cato di polizia sanitaria:				
Paese esportatore:		Regione d'origine (¹):			
AUTORITÀ CENTRALE COMPET	ENTE:	AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE:			
Ministero:					
Servizio:					
Stato membro di destinazione:		Numero della licenza di esportazione CITES allegata, se richiesta:			
Destinatario (nome e indirizzo con	mpleto):	Destinatario (nome e indirizzo completo):			
Indirizzo dell'azienda di provenie zione:	nza e numero di registra-	Importatore (se diverso da sopra, nome e indirizzo completo):			
Luogo di carico:		Nome e indirizzo della destinazione finale dei volatili:			
Impianto di quarantena riconosciu zione (nome e indirizzo completo		Mezzi di trasporto (²):			
I. Identificazione: Quantità (in lettere e in cifre): Numero di volatili: Numero di stie o gabbie:		N. F. Left			
Numero di riconoscimento sulle gabbie o stie	Identificazione dell'unità	Numero di volatili (per ciascuna specie)	Specie (nome scientifico)		

⁽¹) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽²⁾ Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

<sup>a) Un certificato distinto deve essere fornito per ciascuna partita di volatili.
b) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.
c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati che scadono in tale data.</sup>

II. Informazioni sanitarie

ΙT

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

- 1) i volatili sono stati tenuti in un'azienda situata nel territorio del paese esportatore per almeno 21 giorni o sin dalla nascita;
- i volatili devono provenire da un'azienda alla quale non si applicano restrizioni di polizia sanitaria in relazione con altre malattie di cui al paragrafo 3 alle quali detti volatili sono soggetti;
- 3) la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività e la psittacosi negli psittaciformi (³) sono malattie soggette a notifica;
- 4) focolai di influenza aviaria e della malattia di Newcastle non sono stati notificati nell'azienda di origine o nella zona circostante in un raggio di 10 km negli ultimi 30 giorni;
- 5) solo nel caso degli psittaciformi (4): focolai di psittacosi non sono stati riscontrati nell'azienda d'origine negli ultimi 60 giorni;
- 6) i volatili descritti nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:
 - a) dall'esame, effettuato in data odierna, non sono risultati segni clinici o sospetti di malattie infettive e i volatili sono in buone condizioni fisiche per il trasporto;
 - b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle.

III. Informazioni relative al trasporto:

I volatili descritti nel presente certificato sono trasportati in stie o gabbie:

- che contengono unicamente volatili provenienti dalla stesso stabilimento,
- che contengono unicamente volatili della stessa specie o che sono costituiti da diversi comparti, ciascuno dei quali contiene solo volatili della stessa specie,
- che recano il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine e un numero speciale di registrazione dello stabilimento e un numero speciale di identificazione della singola stia o gabbia,
- che sono fabbricate in modo tale da:
 - evitare la perdita di escrementi e minimizzare la perdita di penne durante il trasporto,
 - consentire una ispezione visiva dei volatili,
 - consentire la pulitura e la disinfezione,
- che vengono utilizzate per la prima volta, oppure che sono state pulite e disinfettate, analogamente ai veicoli nei quali sono trasportate, prima del carico conformemente alle istruzioni dell'autorità competente,
- che, nel caso di trasporto aereo, sono almeno conformi alle più recenti norme IATA (Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei) che disciplinano il trasporto di animali vivi,
- nel caso di specie elencate dalla CITES i volatili sono stati trasportati conformemente agli «orientamenti CITES per il trasporto».

Il presente certificato è valido cinque giorni.

Fatto a	, il
,,,,,,,,,	
Timbro (⁵)	(firma del veterinario ufficiale) (5)
	(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

⁽³⁾ Applicabile solo nel caso degli psittaciformi.

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura superflua.

⁽⁵⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

IV.	Informazioni sanitarie supplementari			
	del veterinario ufficiale presente all'atto del carico nel mezzo di trasporto finale (ad esempio aereo) se si tratta di mezzo di trasporto diverso da quello di cui sopra.			
	Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica di aver ispezionato i volatili il			
	Dati sul volo: compagnia aerea: numero di volo:			
	Il presente certificato è valido cinque giorni.			
Fat	oailil			
	(firma del veterinario ufficiale) (⁵) Timbro (⁵)			
	······································			

⁽⁵⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ΙT

ALLEGATO B

CONDIZIONI MINIME PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE STAZIONI DI QUARANTENA PER VOLATILI

CAPITOLO 1

Costruzione e attrezzatura degli impianti o delle stazioni di quarantena

- 1. L'impianto o la stazione di quarantena deve essere un edificio separato da un allevamento di pollame o di altri volatili da una distanza ragionevole, tenuto conto degli aspetti epidemiologici della malattia di Newcastle e dell'influenza aviaria per quanto riguarda la diffusione per via aerea. Le porte di entrata e di uscita devono essere munite di serratura e recare l'indicazione: «QUARANTENA vietato l'accesso alle persone non autorizzate».
- 2. Ogni unità di quarantena della stazione deve occupare uno spazio d'aria distinto.
- 3. L'impianto o la stazione di quarantena deve essere protetto/a da volatili, mosche e parassiti e sigillabile in modo da consentire la fumigazione.
- 4. L'impianto o ogni unità di quarantena deve essere provvisto/a di lavamani.
- Le porte di entrata e di uscita dell'impianto e di ogni unità di quarantena devono essere costituite da sistemi di doppie porte.
- 6. Barriere sanitarie devono essere sistemate presso tutte le entrate/uscite dell'impianto e delle singole unità.
- 7. Tutte le apparecchiature devono essere concepite in modo da poter essere pulite e disinfettate.
- 8. Il deposito dei mangimi deve essere protetto da volatili, roditori e insetti.
- 9. Deve essere disponibile un contenitore per il deposito della lettiera, protetto da volatili e roditori.
- 10. Deve essere disponibile un frigorifero e/o un surgelatore per le carcasse dell'azienda.

CAPITOLO 2

A. Disposizioni relative alla gestione

- 1. Gli impianti o le stazioni di quarantena devono:
 - disporre di un efficace sistema di controllo che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali,
 - essere poste sotto il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale,
 - essere pulite e disinfettate conformemente ad un programma approvato dall'autorità competente che prevede un appropriato periodo di riposo; i disinfettanti utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente.
- 2. Per ogni impianto di quarantena o unità di quarantena deve essere applicato il principio «tutto dentro tutto fuori».
- 3. Occorre prendere delle precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite in entrata e in uscita.
- 4. Nessuna persona non autorizzata può entrare nell'impianto di quarantena.
- 5. Le persone che entrano nell'impianto di quarantena devono indossare tute e calzature di protezione.
- 6. Sono vietati contatti tra il personale che possano causare contaminazione fra le unità di quarantena.
- 7. Devono essere disponibili attrezzature appropriate per la pulitura e la disinfezione.
- 8. La pulitura e la disinfezione delle gabbie o delle stie utilizzate per il trasporto devono essere effettuate nell'impianto o nella stazione di quarantena, a meno che dette gabbie e stie non vengano distrutte. In caso di riutilizzazione, esse devono essere realizzate in materiali che consentano un'efficace pulizia e disinfezione. Le gabbie e le stie devono essere distrutte in modo da evitare la propagazione di agenti patogeni.
- 9. La lettiera e i rifiuti devono essere raccolti regolarmente, depositati in un apposito contenitore della lettiera e successivamente trattati in modo tale da evitare la propagazione di agenti patogeni.
- 10. Le carcasse di volatili morti devono essere esaminate in un laboratorio ufficiale designato dall'autorità competente.
- 11. Le analisi e i trattamenti necessari devono essere effettuati di concerto e sotto il controllo del veterinario ufficiale.
- 12. Il veterinario ufficiale è informato di qualsiasi malattia infettiva o decesso dei volatili e/o dei volatili di controllo verificatosi nel periodo della quarantena.

- 13. La persona responsabile dell'impianto o della stazione deve tenere un registro contenente:
 - a) data, numero e specie di volatili in entrata e in uscita per ogni partita;
 - b) copia del certificato di polizia sanitaria e del certificato di attraversamento della frontiera che accompagnano i volatili importati;
 - c) i singoli numeri di identificazione degli psittaciformi;
 - d) qualsiasi osservazione pertinente: casi di malattia e numero di decessi su base giornaliera;
 - e) date e risultati di esami; tipo e date di trattamento;
 - f) persone che entrano nella stazione di quarantena.
- 14. Tale registro deve essere conservato almeno per un anno.

B. Identificazione degli psittaciformi

L'identificazione individuale degli psittaciformi deve essere effettuata all'arrivo in quarantena mediante apposizione di un anello alla zampa o di un chip.

- 1. L'annello non deve poter essere manomesso e il suo diametro dev'essere adattato secondo la specie.
- 2. L'anello o il chip devono recare almeno le seguenti informazioni:
 - a) il codice ISO dello Stato membro che ha proceduto all'identificazione;
 - b) un unico numero di serie.
- 3. Se l'identificazione viene effettuata mediante un chip, un apposito lettore di chip deve essere disponibile nell'impianto o nella stazione di quarantena.
- 4. I dati relativi al tipo di chip e al lettore utilizzati devono essere registrati.

ΙT

ALLEGATO C

PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA MALATTIA DI NEWCASTLE E L'INFLUENZA AVIARIA

- Durante la quarantena i volatili di controllo o, se questi non vengono utilizzati, i volatili importati, devono essere sottoposti alle seguenti procedure.
 - A. Se vengono utilizzati volatili di controllo:
 - Ai fini dell'esame sierologico, devono essere prelevati campioni da tutti i volatili di controllo almeno 21 giorni dopo la messa in quarantena dei volatili importati e almeno 3 giorni prima della fine del periodo di quarantena.
 - ii) Se i volatili di controllo risultano positivi all'esame sierologico o se i risultati sono incerti, i volatili importati devono essere sottoposti ad un esame virologico. Se la partita è composta da meno di 60 volatili o da 60 volatili per le partite più consistenti, devono essere prelevati campioni di feci o tamponi intestinali.
 - B. Se non vengono utilizzati volatili di controllo:
 - I volatili importati devono essere sottoposti ad un esame virologico (un esame sierologico non è adeguato). Se la partita è composta da meno di 60 volatili o da 60 volatili per le partite più consistenti, devono essere prelevati campioni di feci o tamponi intestinali fra 7 e 15 giorni dall'inizio del periodo di quarantena.
- 2. In aggiunta agli esami prescritti al punto 1, A o B, devono essere prelevati i seguenti campioni:
 - i) per i volatili clinicamente malati o volatili di controllo, sulle feci o sui tamponi intestinali e tracheali, se possibile;
 - ii) sul contenuto intestinale, tessuti celebrali, trachea, polmoni, fegato, milza e altri organi colpiti, quanto prima possibile dopo il decesso
 - per i volatili di controllo morti e per tutti volatili in arrivo e quelli morti durante la quarantena,
 - in caso di elevata mortalità di piccoli volatili di partite ingenti, dal 10 % almeno dei volatili morti.
- 3. Tutti gli esami virologici e sierologici ai quali sono sottoposti i campioni prelevati durante la quarantena devono essere effettuati nei laboratori ufficiali designati dall'autorità competente, utilizzando le proceudre diagnostiche prescritte nell'allegato III della direttiva 92/66/CEE e nell'allegato III della direttiva 92/40/CEE. Ai fini dell'esame virologico è consentito il raggruppamento dei campioni di siero fino ad un massimo di cinque campioni da singoli volatili nella miscela. Il materiale fecale deve essere raggruppato separatamente da altri campioni di organi e tessuti.
- 4. I virus isolati devono essere sottoposti al laboratorio nazionale di riferimento.

ALLEGATO D

ELENCO DI PAESI TERZI CHE SONO MEMBRI DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE EPIZOOZIE (UIE)

I paesi che figurano come membri dell'UIE nella gazzetta dell'UIE.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2000

che chiude la procedura di esame relativa alle modifiche apportate dagli Stati Uniti d'America alle loro norme in materia di origine per i prodotti tessili e di abbigliamento

[notificata con il numero C(2000) 3070]

(2000/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite dell'Organizzazione mondiale auspici gli commercio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/95 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) L'11 ottobre 1996 la Federtessile (Federazione dell'associazione italiana delle industrie tessili) ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato «il regolamento») per conto dell'associazione che rappresenta l'industria italiana della seta e dell'associazione che rappresenta l'industria italiana del finissaggio dei tessili e dei loro membri. La denuncia riguarda le nuove norme d'origine statunitensi per i prodotti tessili e di abbigliamento previste dall'«Uruguay Round Agreements Act» adottata dal Congresso degli Stati Uniti nel luglio 1995.
- Il denunciante sostiene che le modifiche apportate dagli Stati Uniti alle norme in materia di origine per i prodotti tessili costituiscono un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento. In maniera più specifica, nella denuncia si fa riferimento a due accordi allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «l'accordo OMC»): l'accordo sui tessili e l'abbigliamento, articolo 4, paragrafo 2 e l'accordo sulle norme in materia di origine, articolo 2, lettere b) e c). Secondo il denunciante le nuove norme negano l'origine comunitarie a tessuti di colore neutro fabbricati in paesi terzi ed in seguito importati nella Comunità per essere tinti, stampati ed essere sottoposti ad ulteriori operazioni di finitura. A titolo della precendente normativa statuni-

tense, ossia prima del luglio 1995, questi stessi prodotti godevano dell'origine comunitaria. In base alle nuove norme del 1995, alcuni tessuti, fazzoletti e foulard di seta erano considerati originari del luogo in cui il tessuto di base veniva lavorato, indipendentemente dalle successive trasformazioni.

- Il denunciante sostiene che tale modifica minaccia le (3) esportazioni comunitarie di prodotti tessili. Le esportazioni comunitarie non beneficiano più, come in precedenza, dell'accesso libero al mercato statunitense ma sono soggette alle restrizioni quantitative che gli Stati Uniti hanno deciso nei confronti del paese terzo in cui il tessuto grezzo (cioè, il tessuto che viene successivamente sottoposto ad operazioni di finitura nella CE) viene lavorato. Il secondo tipo di effetti invocato dal denunciante riguarda l'etichettatura dei prodotti comunitari esportati negli Stati Uniti. Per esempio, i foulard di seta lavorati in Italia a partire da tessuti cinesi non possono più essere venduti con la dicitura «made in Italy» ma devono indicare la dicitura «made in China», in alcuni casi proprio accanto al marchio di fabbrica. I requisiti relativi all'etichettatura provocano naturalmente un danno all'immagine, soprattutto perché i prodotti esportati dalla Comunità europea negli Stati Uniti appartengono al segmento superiore del mercato.
- Dopo averne esaminato l'ammissibilità, la Commissione europea ha stabilito che la denuncia contiene elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura ai sensi del regolamento. Essa ritiene che l'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento permetta di giustificare un'azione per tutti i prodotti tessili comunitari le cui esportazioni verso gli Stati Uniti d'America sono o possono essere soggette alle restrizioni quantitative applicate dagli Stati Uniti ai paesi produttori di fibre. Questa situazione è chiaramente prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento che specifica, tra l'altro, che l'introduzione di modifiche nelle norme relative all'attuazione o all'amministrazione delle restrizioni notificate o applicate ai sensi dell'accordo non devono pregiudicare l'accesso di un membro e disorganizzare il commercio dei prodotti tessili.

⁽¹) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. (²) GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3.

La Commissione ritiene inoltre che un aspetto importante del problema sia costituito dall'obbligo di etichettare i prodotti in questione come originari del paese che ha fabbricato il tessuto di colore neutro e non come originari della Comunità europea o di uno dei suoi Stati membri. Una pratica di questo tipo può indurre il consumatore americano a trascurare le esportazioni comunitarie dei prodotti tessili in questione, non potendole più identificare. Per tale motivo, la Commissione ritiene che anche l'accordo sulle norme in materia di origine debba costituire una base per l'azione, in quanto l'articolo 2 di detto accordo stabilisce che le norme in materia di origine non possono essere utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale e che non possono di per sé stesse dare origine ad effetti di restrizione, di ritorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali.

IT

(6) Per questo motivo, il 22 novembre 1996 è stata aperta una procedura di esame (1).

B. APERTURA DI UNA PROCEDURA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NELL'AMBITO DELL'ORGA-NIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

- (7) Dopo aver pubblicato l'avviso di apertura della procedura di esame, la Commissione ha avviato un'inchiesta per completare la sua analisi giuridica e determinare l'effettiva portata del danno subito dalle esportazioni comunitarie di prodotti tessili a causa delle nuove norme introdotte dagli Stati Uniti. Nel marzo 1997 è emerso che gli elementi raccolti dalla Commissione dimostravano già in materia sufficiente l'esistenza di alcuni effetti commerciali negativi che si sarebbero potuti aggravare.
- (8) Dalle numerose consultazioni svoltesi prima e dopo l'apertura della procedura di esame tra i rappresentanti della Commissione europea e quelli degli Stati Uniti al fine di trovare una soluzione soddisfacente al problema, è emerso inoltre che soltanto una nuova modifica della normativa statunitense sulle norme in materia di origine per i prodotti tessili potrebbe ripristinare la sicurezza degli esportatori comunitari. Di conseguenza, la Commissione europea ha concluso che, fino a quando il Congresso americano non avrà esaminato la possibilità di una modifica in questo senso, le consultazioni con l'amministrazione statunitense non potranno offrire risultati definitivi e soddisfacenti, visto che essa non è dotata del potere di assumere un impegno.
- (9) Di conseguenza, se non sarà presentata al Congresso americano una proposta di legge volta a modificare le norme in materia di origine per i prodotti tessili, proposta che dovrebbe portare all'adozione di una nuova normativa perfettamente conforme agli impegni assunti nel quadro dell'Uruguay Round, la Commissione ritiene che sia nell'interesse della Comunità avviare rapi-

- damente con gli Stati Uniti d'America una procedura ufficiale.
- (10) La decisione della Commissione con cui si apre una procedura di soluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC, adottata conformemente all'articolo 14 del regolamento, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 4 marzo 1997 (²).
- 11) Il 22 maggio 1997 la Comunità europea ha chiesto di avviare delle consultazioni con gli Stati Uniti d'America davanti all'Organizzazione mondiale del commercio (WT/DS85/1), conformemente all'articolo 4 dell'intesa sulle norme e procedure che disciplinano la soluzione delle controversie, all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento, all'articolo 7 dell'accordo sulle norme in materia di origine, all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT) e all'articolo XXII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 94»), per quanto riguarda le modifiche apportate dagli Stati Uniti alle norme in materia di origine per i prodotti tessili e di abbigliamento.
- (12)Nella richiesta di consultazioni si sottolineava innanzitutto che l'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento prevede che non siano applicate nuove restrizioni ai prodotti o ai membri. L'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso accordo stabilisce che l'introduzione di modifiche nell'attuazione o nell'amministrazione delle restrizioni notificate all'OMC non deve perturbare l'equilibrio tra diritti e obblighi tra i membri, pregiudicare l'accesso di un membro, ostacolare il pieno utilizzo di tale accesso e disorganizzare il commercio ai sensi dell'accordo. A tale proposito, la Comunità europea ritiene che le modifiche apportate nel 1995 dagli Stati Uniti alle norme in materia di origine hanno provocato esattamente gli effetti summenzionati e che gli Stati Uniti avrebbero dovuto avviare delle consultazioni con la Comunità europea prima di attuare tali modifiche, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo.
- La richiesta di consultazioni ha messo poi in dubbio la compatibilità delle summenzionate modifiche alle norme statunitensi in materia di origine con l'articolo 2 dell'accordo sulle norme in materia di origine che stabilisce le disposizioni che i membri devono rispettare, qualora intendano modificare le norme in materia di origine nel periodo transitorio. Tali disposizioni stabiliscono, tra l'altro, che le norme non possono essere utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale, che non devono dare origine di per sé stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali e che devono essere gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole. La Comunità europea ritiene che le norme in materia di origine applicate nel 1995 dagli Stati Uniti non rispettino tali condizioni.

(14) Infine, nella richiesta di consultazioni è stato affermato che i requisiti fissati dagli Stati Uniti in materia di indicazione del paese di origine corrispondono ad una norma tecnica ai sensi dell'allegato I dell'accordo TBT e, per come sono stati applicati dopo le modifiche apportate alle norme in materia di origine, non garantiscono ai prodotti comunitari importati un trattamento equivalente a quello assicurato ai prodotti di origine nazionale, una differenza di trattamento non compatibile con l'articolo III del GATT 1994 e con l'articolo 2 dell'accordo TBT.

IT

C. PROSIEGUO DELL'INCHIESTA

- (15) Nel frattempo l'inchiesta è proseguita al fine di stabilire in maniera più accurata gli effetti delle pratiche degli Stati Uniti sulle esportazioni comunitarie dei prodotti in questione.
- (16) Il 28 maggio 1997 è stata trasmessa agli Stati membri della CE una relazione sull'inchiesta. Le conclusioni dell'inchiesta hanno confermato che le nuove norme in materia di origine introdotte dagli Stati Uniti il 1º luglio 1996 sono contrarie all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo OMC sui tessili e l'abbigliamento, all'articolo 2 dell'accordo OMC sulle norme in materia di origine, all'articolo 2 del TBT e all'articolo III del GATT 1994. Secondo la Commissione, l'attuazione di questo sistema sta incidendo negativamente sulle esportazioni CE negli Stati Uniti di tessuti tinti e stampati e dei prodotti derivati (foulard, biancheria da letto e per la casa, fazzoletti, ecc.) ed è l'Italia a risentire in maniera particolare di tali effetti.

D. SOLUZIONE NEGOZIATA

- (17) La procedura per la composizione della controversia davanti all'OMC è stata sospesa il 15 luglio 1997, grazie ad un'apparente soluzione negoziata emersa nel verbale concluso tra le due parti lo stesso giorno. Nel verbale, l'amministrazione statunitense aveva accettato di apportare delle modifiche legislative per reintrodurre le norme in materia di origine in vigore prima dell'«Uruguay Round Act» per i tessili in questione. La soluzione è stata notificata al presidente dell'organo di conciliazione dell'OMC l'11 febbraio 1998. Purtroppo, gli Stati Uniti non hanno rispettato gli impegni contenuti nella notifica. Quindi, secondo la Comunità europea, la situazione è rimasta incompatibile con gli obblighi degli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC.
- (18) Pertanto, il 25 novembre 1998 è stata presentata una nuova richiesta di consultazioni all'OMC (WT/DS151/1). Le consultazioni si sono tenute a Ginevra il 15 gennaio 1999, davanti ai rappresentanti di Salvador, Honduras, Hong Kong, Repubblica popolare cinese, India, Giap-

pone, Pakistan e Svizzera, ma non è stato possibile risolvere la controversia.

- Al termine dei nuovi negoziati bilaterali, gli Stati Uniti e la CE sono riusciti infine a trovare un terreno d'intesa per comporre la controversia e il 16 agosto 1999 entrambe le parti hanno firmato un secondo verbale. Il nuovo compromesso ha preso atto del fatto che il verbale del 1997 non ha portato a una soluzione rapida del problema e va pertanto modificato. In base al nuovo accordo, gli Stati Ûniti devono modificare le norme in materia di origine della sezione 334 dell'«Uruguay Round Agreements Act» in modo che la tintura, la stampa ed almeno due operazioni di finitura conferiscano l'origine a determinati tessuti e merci. In particolare, è stato deciso che: 1) l'amministrazione americana avrebbe presentato al Congresso un disegno di legge allegato al verbale, per modificare le norme in materia di origine fissate nel 19 U.S.C. 3592 e avrebbe fatto del suo meglio affinché il Congresso l'adottasse senza indugio e 2) nuove norme sui visti avrebbero permesso l'utilizzazione di un'unica licenza/fattura d'importazione vistata per spedizioni successive di prodotti tessili di cotone o di fibre miste contenenti almeno il 16 %, in peso, di cotone esportati dalla CE o prodotti di cotone fabbricati nella CE a partire da tessuti tinti e stampati nella CE e vivi sottoposti ad almeno due operazioni di finitura.
- In applicazione del punto 2 del verbale, l'amministrazione statunitense ha pubblicato nel registro federale del 1999 (Vol. 64 NO 233/Avvisi) l'«Amendment of Export Visa and Quota Requirements for Certain Textile Products Produced and Manufactured in All Countries and Made Up in the European Community» (Modifica dei requisiti in materia di contingenti e visti di esportazione per taluni prodotti tessili prodotti e fabbricati nei paesi terzi e trasformati nella Comunità europea). Tali disposizioni modificano il sistema applicato dagli Stati Uniti in materia di contingenti e visti per consentire l'uso di un unico documento vistato per alcuni tipi di prodotti esportati dalla CE a decorrere dal 16 agosto 1999. Tali prodotti sono: i prodotti tessili di cotone o di fibre miste contenenti, almeno il 16 %, in peso, di cotone esportati dalla CE o i prodotti di cotone trasformati nella CE a partire dal tessuto, se tinti e stampati nella CE e ivi sottoposti ad almeno due operazioni di finitura, e purché la licenza/fattura vistata iniziale sia valida e non siano superati i quantitativi ammessi.
- (21) In applicazione del punto 1 del verbale, una modifica delle norme in materia di origine statunitensi è stata allegata al disegno di legge sugli scambi e lo sviluppo del 2000, adottato dalla Camera dei rappresentanti il 2 maggio 2000, dal Senato l'11 maggio 2000 e approvato dal presidente degli Stati Uniti il 21 maggio 2000.

(22) La sezione 405 della legge, intitolata «Chiarimenti relativi alla sezione 33 dell'Uruguay Round Agreements Act», reintroduce per alcuni prodotti le norme in materia di origine in vigore prima dell'adozione dell'«Uruguay Round Agreements Act». In particolare, le nuove norme conferiscono ai tessuti classificati nell'ambito dell'HTS come seta, cotone, fibre vegetali e sintetiche l'origine del paese in cui vengono tinti, stampati e sottoposti ad almeno due operazioni di finitura. Tali disposizioni si applicano anche a vari prodotti classificati in 18 voci SA (perlopiù prodotti piatti), fatta eccezione per le merci di cotone, lana o fibre miste contenenti almeno il 16 %, in peso, di cotone.

IT

(23) Dopo un attento esame della «Modifica dei requisiti in materia di contingenti e visti di esportazione per taluni prodotti e fabbricati nei paesi terzi e trasformati nella Comunità europea» e della sezione 405 della legge sugli scambi e lo sviluppo del 2000, e dopo aver consultato il denunciante, che ha espresso la sua soddisfazione, la Commissione europea ha concluso che la sezione 405 delle legge sugli scambi e lo sviluppo del 2000 è conforme agli impegni assunti dagli Stati Uniti nel verbale del 16 agosto 1999 ed ha effettivamente elimi-

nato gli ostacoli agli scambi denunciati dalla Federtessile l'11 ottobre 1996.

E. RACCOMANDAZIONE

(24) È quindi opportuno chiudere la procedura di esame relativa alle modifiche apportate dagli Stati Uniti d'America alle loro norme in materia di origine per i prodotti tessili e di abbigliamento,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura di esame relativa alle modifiche apportate dagli Stati Uniti d'America alle loro norme in materia di origine per i prodotti tessili e di abbigliamento aperta il 22 novembre 1996.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1522/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia e che riscuote definitivamente i dazi provvisori

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 175 del 14 luglio 2000)

A pagina 26, articolo 1, tabella del paragrafo 2, colonna «Società» relativa a «Indonesia»:

anziché: «Graha Irma, 17th floor,

Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 ...»,

leggi: «Graha Irama, 17th floor,

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 ...».